



Roma, 29/05/2020

INVIATA VIA PEC

*Commissione d'Inchiesta sul Ciclo dei Rifiuti
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Ambiente
Responsabile anti-corruzione del Ministero dell'Ambiente
Ministro dei Lavori Pubblici
Responsabile anti-corruzione del Ministero delle Infrastrutture
Ministero dell'economia e finanza
Avvocatura dello Stato - Avvocato generale
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Presidente
Regione Abruzzo - Presidente
Commissione d'Inchiesta su Bussi del Consiglio regionale dell'Abruzzo - membri
Provincia di Pescara - Presidente
Comune di Bussi - Sindaco*

OGGETTO: gara di appalto per le bonifiche delle discariche 2A e 2B - revoca - Sito Nazionale per le Bonifiche di Bussi sul Tirino (PE) - pareri avvocatura dello Stato e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - comportamento di funzionari del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture - potenziali rischi di consistenti danni erariali e rinvio *sine die* dell'attività di bonifica.

Scriviamo la presente per segnalare fatti a nostro avviso gravissimi - che coinvolgono a vario titolo alcuni destinatari della presente titolo a causa del comportamento nell'esercizio delle proprie funzioni di alcuni funzionari del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture che ci pare come minimo non lineare - che potrebbero ingenerare danni erariali per alcuni milioni di euro e ritardare di anni gli interventi di risanamento ambientale del SIN in oggetto attesi dal 2008, anno della perimetrazione del Sito Nazionale per le Bonifiche di Bussi in provincia di Pescara.

PREMESSA

Stiamo parlando della gara da 45 milioni di euro per la bonifica delle discariche 2A e 2B nel Sito Nazionale per le Bonifiche di Bussi, indetta dal Commissario delegato del Governo Adriano Goio con decreto n. 240 del 14/12/2015 e poi aggiudicata definitivamente per 38 milioni di euro dal dirigente del Ministero dell'Ambiente Ing. Laura D'Aprile con decreto del 7 febbraio 2018 (in quanto con OPCM n. 365 dell'8/08/2016 il Ministero era subentrato nella gestione della fase commissariale con il dirigente pro-tempore al settore bonifiche). RUP del Procedimento è l'Ing. Bentivoglio del Provveditorato alle OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna con cui il Ministero dell'Ambiente ha stipulato apposito accordo.

Ricordiamo che su tale gara è vigente un Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero dell'Ambiente, Regione Abruzzo e Comune di Bussi.

Le somme a disposizione derivano da due interventi legislativi:

-la legge 26/02/2011, n.10 di conversione del D.L. 29/12/2010, n. 225 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" ed in



particolare l'art. 2, comma 3-octies, che prevede che il Commissario delegato ex OPCM n.3614/2007 provveda, entro il 30/06/2011, ad avviare la bonifica del sito d'interesse nazionale di "Bussi sul Tirino"

-la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'art.1, comma 815), prevede che: *" il Commissario delegato ex OPCM 3614/2007 provvede entro il 30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli interventi di bonifica e messa in sicurezza del SIN, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione"*.

Come è evidente il Legislatore ha chiaramente indicato gli obiettivi prioritari, determinato l'urgenza e stanziato le risorse pubbliche da impiegare (o anticipare, qualora poi fosse individuato il responsabile della contaminazione a cui richiederne il risarcimento come già accaduto proprio a Bussi nella vicenda del capping per un'altra discarica, la Tremonti).

Ad oggi, a quasi cinque anni dall'avvio della procedura di gara e ad oltre 2 anni dalla data di aggiudicazione definitiva, il contratto non è stato sottoscritto e, anzi il Ministero dell'Ambiente starebbe per attivare una procedura di revoca in auto-tutela che, appunto, non solo a nostro avviso **ha presupposti tecnico-giuridici del tutto infondati e per alcuni versi non oggettivi ma rischia di perpetuare per molti anni lo stato di contaminazione dell'area esponendo il paese anche alla beffa di risarcimenti per danni milionari.**

La nuova dirigente del Ministero dell'Ambiente, l'Ing. Distaso, con la nota che qui si allega del 20 dicembre 2018 (divulgata alla stampa dal Forum H2O con una grande eco) aveva espresso la volontà di percorrere la strada della revoca della gara chiedendo un parere all'Avvocatura dello Stato.

Ora il direttore dello stesso Ministero Lo Presti, con una nota, si direbbe a tratti quasi provocatoria, inviata recentemente al comune di Bussi sul Tirino e per conoscenza ad altri enti, ha annunciato l'avvio effettivo della procedura di revoca allegando due pareri, uno dell'Avvocatura dello Stato e l'altro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che costituirebbero la base giuridico-tecnica per avviare la procedura:

-di revoca dell'aggiudicazione di febbraio 2018;

-di annullamento del bando di gara del dicembre 2015.

Segnaliamo che nel frattempo il Ministro Costa, in visita il 23 gennaio 2019. al sito di Bussi, nonostante appunto l'avvenuta diffusione della nota della Distaso, smentiva l'esistenza di tale indirizzo ministeriale e annunciava addirittura l'esatto opposto, e, cioè: *"I finanziamenti ammontano a circa 47 milioni di euro. Vorrei sapere chi ha messo in giro la corbelleria che non ci sono più. Anzi, a giorni parte l'assegnazione. Sono rimasto basito alla lettura: abbiamo solo dovuto cambiare capitolo di spesa"* (<https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/01/23/discarica-di-bussi-il-ministero-dellambiente-chiede-risarcimento-a-edison-costa-chi-inquina-deve-pagare/4918780/>).

Ovviamente un tale autorevole parere, espresso proprio a Bussi e davanti alla stampa regionale e alle autorità locali, non poteva che tranquillizzare sulla vicenda chi aveva espresso preoccupazione sui ritardi accumulatisi nell'avvio dell'esecuzione del progetto. Con tutta evidenza chiunque in quel momento avrebbe pensato, essendosi il Ministro espresso dopo la nota della Distaso (e dopo 6 mesi dall'individuazione di Edison come responsabile della contaminazione, una delle motivazioni addotte dalla dirigente nella sua lettera per prospettare la revoca), che l'ipotesi avanzata dalla dirigente non era evidentemente stata accolta confermando la bontà della procedura fino ad allora seguita.

Così invece non è stato!

Qui di seguito esaminiamo alcune gravissime questioni che coinvolgono codesti Enti.



IL CASO DEI DOCUMENTI MANCANTI AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

In primo luogo, considerata la delicatezza dell'operazione di revoca attivata dai dirigenti ministeriali, emerge una circostanza, per quanto a nostra conoscenza, quasi unica nel panorama della gestione della pubblica amministrazione italiana.

La dirigenza di un'amministrazione, il Ministero dell'Ambiente, stazione appaltante di una gara aggiudicata definitivamente per 38 milioni di euro, avvia una procedura di revoca **SENZA AVERE I DOCUMENTI DI GARA**, come incredibilmente ammette per ben due volte la stessa dirigente Distaso nella nota del dicembre 2018.

così come previsto dall'art.11 commi 9 e 10 del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 nonché dalle clausole del bando (cfr. III 1.4 lett.c).

Ai fini di poter concludere il procedimento, sono state inviate al RUP diverse note di sollecito, ad oggi rimaste tutte senza riscontro, in cui il predetto RUP veniva invitato a trasmettere al Ministero, in qualità di stazione appaltante, il quadro economico, unitamente a tutti gli atti di conferimento di incarico attinenti ad attività poste in essere nell'ambito della procedura di gara, oltre ad una puntuale descrizione di tutte le attività svolte in qualità di RUP sino all'aggiudicazione a favore della Società Dec Deme, allegando ogni eventuale richiesta di pagamento pervenuta dai Commissari di Gara, ed evidenziando gli incombeni definiti nonché ogni eventuale criticità connessa all'adempimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte nell'alveo del procedimento.

Va rammentato che in data 6 giugno 2018, il Comune di Bussi sul Tirino notificava alla Direzione un atto di diffida, assunto al prot. 11590 del 7 giugno 2018, all'esecuzione degli

Addirittura il RUP Bentivoglio, del Provveditorato alle Opere Pubbliche, avrebbe, testualmente, "*lasciate inevase le plurime richieste di trasmissione di tutta la documentazione di gara agli atti del Ministero*".

Una ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che Dec Deme, con nota del 14 settembre 2018, assunta in pari data agli atti della Direzione con prot. 18361/STA, ha richiesto la stipula del contratto che tuttavia, anche senza considerare le criticità legate alla gara, non potrebbe comunque essere sottoscritto prima dell'approvazione del progetto predisposto da Dec Deme da parte del Ministero, come peraltro risulta espressamente dal Disciplinare di Gara.

Il progetto, tuttavia, come si accennava, è nella esclusiva disponibilità del RUP Ing. Enrico Bentivoglio, che ha ad oggi lasciate inevase le plurime richieste di trasmissione di tutta la documentazione di gara agli atti del Ministero.


Fatte queste premesse, la III Divisione avrebbe individuato una soluzione finalizzata da un lato a non porre in essere atti contraddittori nell'ambito del procedimento amministrativo, dall'altro a scongiurare che si possano configurarsi in capo al Ministero profili di possibile contestazione di danno erariale.

Il punto di criticità, come si accennava nei paragrafi precedenti, risiede nella circostanza che, avvenuta


Associazione **Acqua Bene Comune ONLUS**
Sede Legale: Via S.Ambrogio n°4 – 00186 Roma
C.F. 97738170584



Il 28 novembre 2019, in una risposta ad una richiesta di accesso agli atti sulla gara avanzata dalla Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus 30 giorni prima, la Distaso cercava di dilazionare i tempi per il relativo accesso agli atti sostenendo di dover ricercare i documenti "negli archivi" essendo documenti "risalenti" nel tempo. Insomma, come si trattasse di una vicenda "polverosa" dello scorso secolo.



Dopo una diffida inviata dalla SOA rispetto a questo atteggiamento dilatorio, seguiva una nota di diniego all'accesso da parte della Distaso, in cui, evidentemente tolta la polvere non dagli archivi ma dalla memoria, si tornava ad ammettere quanto già dichiarato nella lettera del dicembre 2018 in cui per la prima volta si prospettava la revoca e si comunicava che i documenti sono stati consegnati in unica copia al RUP e non sono nella disponibilità della stazione appaltante (e non sono ostensibili per via dei contenziosi già in essere!).





Vi è di più!

Un ricorso con esito favorevole al responsabile anti-corrruzione del Ministero ribaltava però la determinazione della Distaso (la quale, si scoprirà poi, in maniera irrituale e non prevista dal D.lgs.33/2013 aveva proposto una richiesta di "riesame di riesame" al Responsabile anti-corrruzione del Ministero che però confermava la sua decisione assunta in merito). D

Dopo una richiesta di appuntamento da parte della Associazione scrivente per la visione della documentazione di gara rimasta inevasa, a seguito di una nuova diffida della SOA il Ministero, con un'email senza firma (!), "concedeva" un appuntamento all'associazione stessa per il 13 febbraio.

POSTA CERTIFICATA: data per accesso agli atti Bussi sul Tirino lunedì 10 febbraio 2020 - 11:33
Da: Per conto di: DOVBonifiche@pec.minambiente.it
A: stazioneornitologicaabruzzo@pec.it

Firma verificata, Dettaglio Gestore - Visualizza certificati - Visualizza messaggio PEC

data per accesso agli atti Bussi sul Tirino lunedì 10 febbraio 2020 - 11:33
Da: DOVBonifiche@pec.minambiente.it
A: stazioneornitologicaabruzzo@pec.it

Stamp

Buongiorno,
si comunica che giovedì 13 febbraio alle ore 11.30 è possibile acquisire la documentazione domandata e disponibile presso i nostri Uffici.
La stanza di riferimento è la n.214.
In attesa di un riscontro si dichiara la disponibilità a concordare altra eventuale data.
Per qualsiasi comunicazione si resta a disposizione con l'indirizzo di seguito riportato " accessoatti.bonifiche@minambiente.it"

Cordialmente.

Da: stazioneornitologicaabruzzo [mailto:stazioneornitologicaabruzzo@pec.it]
Inviato: martedì 28 gennaio 2020 20.04
A: accessoatti.bonifiche@minambiente.it
Oggetto: data per accesso agli atti Bussi sul Tirino

Spett.le Ministero,
in relazione alla Vs nota Prot.2372 del 20/01/2020 e dell'ulteriore nota del Resp. Anti-corrruzione Prot. 4603 del 27/01/2020 che concludeva con esito positivo la richiesta di riesame per il parziale diniego relativo ad alcuni atti (nota che qui si allega), con la presente si chiede di indicare un paio di date possibili per poter effettuare l'accesso chiedendo cortesemente di escludere i giorni 10 e 11 febbraio, prevedendo altresì un orario a partire dalle 11 in poi per consentire al nostro delegato di poter arrivare dall'Abruzzo.
Con la presente delego, infatti, il sig. Augusto De Sanctis, nostro consigliere, per l'accesso (documento allegato, oltre a quello dello scrivente).
Ovviamente è anche possibile concordare direttamente con lui per le vie brevi le date al numero 3683188739
Cordiali saluti
Dr. Massimo Pellegrini
Presidente SOA Onlus

Il referente dell'associazione recatosi puntualmente all'appuntamento presso il Ministero a Roma non poteva far altro che verbalizzare che lo stesso non aveva avuto l'esito prospettato **e, cioè, che mancavano totalmente i documenti di gara oggetto dell'accesso.**

A quel punto seguiva il 14 febbraio una lettera furibonda dell'associazione che, dopo questa ulteriore presa in giro, diffidava di nuovo la Distaso a consegnare tutta la documentazione.

La Distaso a quel punto da un lato con la nota 11870 del 18/02/2020 (estratto a sinistra) scriveva al RUP chiedendo la documentazione di gara in quanto "*unico detentore*" e dall'altra con la nota 11944 (a destra) sosteneva che tutta la documentazione in atti presente presso il ministero era stata consegnata.

Associazione **Acqua Bene Comune ONLUS**
Sede Legale: Via S.Ambrogio n°4 – 00186 Roma
C.F. 97738170584



- Con nota prot. n. 8314/RIA del 10.02.2020 (che si allega), il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza ha confermato la DECISIONE di accoglimento dell'istanza di accesso riesaminata comunicando oltretutto che: "...sarà onere dell'Ufficio curare i rapporti con il RUP per garantire il soddisfacimento dell'istanza";

Alla luce di quanto sopra si chiede alla R.U.P. in indirizzo di voler rendere disponibile la documentazione che afferisce alla procedura di gara, di cui lo Stesso è unico detentore, in modo da poter evadere la richiesta avanzata dalla Stazione Ornitologica Abruzzese.

Contestualmente si chiede alla società Dec Deme, di voler comunicare, entro e non oltre il termine di 10 giorni a far data dalla presente, eventuali motivi ostativi al rilascio di quanto oggetto della richiesta ed afferente alla propria competenza.

Il Dirigente
Ing. Luciana Distaso

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



DISTASO LUCIANA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DIRIGENTE
18.02.2020 13:56:56 UTC

Allegati: Nota prot.22072/STA del 29.10.2019
Nota prot.26279/STA del 19.12.2019
Nota prot. 4603/RIA del 27.01.2020
Nota prot. 6154/RIA del 31.01.2020
Nota prot. 8314/RIA del 10.02.2020

m_ante.MATTM_REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0011944.20-02-2020



Alla O.N.L.U.S.
c/o Museo De Leone, Riserva Naturale Regionale
Lago di Penne, 65010 Penne
Sede operativa di Pescara
via A. De Nino,3
65100 Pescara
stazioneornitologicaabruzzo@pec.it

E, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
c.a. Capo di Gabinetto
Prof. Avv. Pierluigi Petrillo
Segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza
Dott.ssa Maria Carmela Giarratano
ipp@pec.minambiente.it

Al Sig. Direttore Generale della DG RIA
Dott. Giuseppe Lo Presti
ria@pec.minambiente.it

All'OIV Ministero dell'Ambiente
oiv@pec.minambiente.it

OGGETTO: S.I.N. di Bussi sul Tirino – discariche 2A e 2B. –DIFFIDA del 14.02.2020

Con riferimento alla nota prot. n. 3205/RIA del 14.02.2020 occorre precisare quanto segue:

- In virtù della normativa richiamata dalla S.V. sono stati resi disponibili tutti gli atti in possesso dello Scrivente ufficio, cui la richiesta era diretta, la cui visione e acquisizione è stata effettuata il 13 febbraio v.s.;

A stretto giro, il 20 febbraio l'associazione non solo ha ri-diffidato la Distaso ma ha elencato una serie di documenti afferenti la gara, con tanto di riferimenti dei protocolli del Ministero, alcuni dei quali citati sia dalla Distaso nella corrispondenza sia ora dal Lo Presti nella lettera al Comune di Bussi del 18/05/2020, con tutta evidenza, quindi, nella piena disponibilità del Ministero al contrario di quanto affermato!

Tra questi (sempre a mero titolo di esempio) l'associazione elencava: -Nota prot.2584 del 6 febbraio 2018; -Convenzione con Provveditorato alle Opere Pubbliche; -Nota Prot.18361/STA del 14 settembre 2019 -Nota 5264 dell'08/03/17; -Nota 8846 del 02/05/2018; Nota 10968 del 30/05/2018. diverse note di sollecito al RUP (citate nella nota Prot.25884 del 20/12/2018); -diffida del comune di Bussi del 6 giugno 2018 (citata nella nota Prot.25884 del 20/12/2018); parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 24/01/2019 (citato nella corrispondenza con il responsabile anti-corruzione);-lettera Dec Deme Prot.ministero n.18361/STA (citata nella nota Prot.25884 del 20/12/2018).

Pertanto *ictu oculi* è del tutto evidente che i vari richiami del dirigente Distaso al fatto che tutta la documentazione sarebbe (solo!) in mano al RUP e non in possesso del ministero non risponde alle evidenze dei fatti, visto che almeno parte dei documenti (compreso il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) erano citati da lei stessa e in alcuni casi addirittura indicati come allegati a note da lei inviate! Peraltro desta vero e



proprio sconcerto il solo pensare che su una problematica di tale portata una P.A. non abbia copia di tutta la documentazione che invece è presso un R.U.P. in servizio presso una P.A. diversa.

Ad oggi, scaduto anche il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi a causa del Covid19, a 212 giorni dall'avvio del procedimento e nonostante l'ennesima diffida inviata lo scorso 22 maggio, il Ministero non ha proceduto a rendere possibile l'accesso ai documenti di gara. Rileva intanto la gravità assoluta del Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda la trasparenza e, addirittura, l'inosservanza alle determinazioni della Responsabile anti-corrruzione.

Inoltre ci si chiede come la dirigente Distaso possa aver prospettato fin dal dicembre 2018 un procedimento così rilevante come una revoca di una gara aggiudicata definitivamente senza avere neanche i documenti di gara!

IL PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Il direttore Lo Presti scrive testualmente al comune di Bussi il 18 maggio scorso che *"era emerso uno scarso grado di approfondimento dei contenuti progettuali iniziali posti a base di gara che, a parere del Consiglio Superiore, rendeva impossibile la redazione di un progetto definitivo corretto, approfondito e rispondente ai requisiti minimi della normativa tecnica vigente"* (sottolineatura nostra, ndr). Pertanto qualsiasi lettore davanti a tale frase arriva alla conclusione che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici abbia definito come inemendabile il progetto essendo errati in radice i presupposti. Riportiamo l'estratto qui sotto, tanto è rilevante.

In sintesi, era emerso uno scarso grado di approfondimento dei contenuti progettuali iniziali posti a base di gara che, a parere del Consiglio Superiore, rendeva impossibile la redazione di un progetto definitivo corretto, approfondito e rispondente ai requisiti minimi della normativa tecnica vigente, in particolare per quanto concerneva la stima delle volumetrie dei rifiuti e dei terreni interessati dall'attività di rimozione, caratterizzazione e trasporto a discarica, aspetti che peraltro erano destinati a spiegare ripercussioni dirette sul Quadro Economico atteso che, non essendovi un vero e proprio piano di caratterizzazione, non poteva esserci alcuna sicurezza in merito alla stima a misura prevista (al 90%) per la computazione dei lavori.

Cosa aveva scritto realmente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici?

Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al contrario di quanto affermato dal direttore ministeriale, è inequivocabilmente interlocutorio, pronto ad essere rivisto sulla base di eventuali integrazioni/spiegazioni/prescrizioni. Scrive testualmente il Consiglio Superiore *"Nel restituire, pertanto, il progetto definitivo indirizzato a questo Consiglio Superiore, riservando l'emissione del parere richiesto, a valle degli (così nel testo, ndr) ulteriori indagini e rilievi necessari a rendere il progetto meno approssimato e quindi più coerente col livello di progettazione, corre l'obbligo di segnalare l'alto valore dell'interesse ambientale tutelato e l'urgenza di raggiungere l'obiettivo della bonifica del sito"* (sottolineatura nostra, ndr).

Anzi, lo stesso Consiglio Superiore indica come interesse pubblico, definendolo urgente, un intervento di bonifica delle aree.



Nel restituire, pertanto, il progetto definitivo indirizzato a questo Consiglio Superiore, riservando l'emissione del parere richiesto, a valle degli ulteriori indagini e rilievi necessari a rendere il progetto meno approssimato e quindi più coerente col livello di progettazione richiesto, corre l'obbligo di segnalare l'alto valore dell'interesse ambientale tutelato e l'urgenza di raggiungere l'obiettivo della bonifica del sito.

Prof. Ing. Donato Carlea

Già questo stravolgimento del parere e degli intenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici costituisce a nostro avviso fatto inaudito, con l'aggravante che viene posto come base tecnica alla base di una procedura di revoca di un appalto aggiudicato.

Ma vi è di più, molto di più!

Il Lo Presti riassume i rilievi tecnici del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in tre punti:

In particolare, ad avviso del Consiglio Superiore:

- non appariva chiaro se fosse stata condotta un'analisi di rischio dei valori di contaminazione superiori alle CSR;
- risultava mancante uno studio sulla disponibilità delle discariche site in prossimità del sito contaminato, ove inviare i rifiuti non pericolosi, i rifiuti pericolosi e gli inerti;
- per le "baie di stoccaggio" destinate allo stoccaggio dei rifiuti a seguito di rimozione dal sito contaminato, non erano state previste impermeabilizzazioni del suolo, compromettendo ulteriormente la contaminazione del sottosuolo.

Questi tre rilievi hanno reale corrispondenza con il progetto?

L'impermeabilizzazione delle "baie di stoccaggio" c'è

Non sappiamo quale progetto sia stato inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la valutazione ma in quello inviato nel 2015 (prima della gara) dal Commissario Straordinario all'ARTA per l'analisi del caso tale impermeabilizzazione **È DEL TUTTO PRESENTE ED EVIDENTE** sia negli schemi progettuali che nel testo della relazione.




Figura 18: Cumulo di materiale abbancato per la caratterizzazione (circa 1000 m³)

Qui sotto alcuni passaggi delle relazione, altrettanto inequivocabili tanto che la parola "impermeabilizzate" è proprio scritta ed è prevista anche la raccolta delle acque di dilavamento!

A valle della separazione, il materiale sarà accumulato in piazzole impermeabilizzate appositamente costruite.

Le piazzole e la base del costruendo impianto dovranno essere realizzati con una soletta in calcestruzzo

E&G - Via dell'Ambo Aradam, 24 - 00184 Roma - Tel. 06 97 27 91 56/7 - Fax 06 87 45 90 29 27/40
www.eandg.it info@eandg.it



gettata in opera, al di sopra della quale sarà realizzato uno strato drenante di circa 25 cm, sul quale saranno posati, nell'ordine:

- Un geotessile di protezione di base (massa areica 1200 gr/mq)
- Una geomembrana in HDPE s= 2,5 mm
- Un geotessile di protezione al di sopra della geomembrana (massa areica 500 gr/mq)

Per una corretta gestione del cantiere, saranno necessarie almeno 6-8 piazzole di stoccaggio temporaneo da circa 500 m² ciascuna, sulle quali verranno abbancati i materiali in cumuli da circa 1000,00 m³.

Le singole vasche saranno delimitate da setti in calcestruzzo prefabbricato (tipo barriere new jersey) di altezza di 1 metro, aventi funzione di separare geometricamente i cumuli.

L'intera area dovrà essere allestita con pendenza tale da permettere il convogliamento delle eventuali acque di percolato verso un sistema di raccolta.



Figura 17: Schema piazzole di deposito temporaneo



In ogni caso, in qualsiasi progetto una eventuale lacuna di questo genere sarebbe facilmente colmata da una semplice prescrizione. Come già ricordato, il Ministero dell'Ambiente sia nel settore bonifiche sia in quello V.I.A. nonché il Provveditorato alle OO.PP. tutti i giorni impongono prescrizioni e varianti ben più rilevanti, per dire.

La questione dell'analisi di rischio che non sarebbe stata eseguita

Questa criticità in realtà di fatto non esiste.

Infatti, la procedura di gara attivata dal Commissario riguarda la rimozione completa dei rifiuti e dei terreni sottostanti eventualmente contaminati, determinando come soglia da rispettare le Concentrazioni Soglia di Contaminazione CSC (e non le Concentrazioni Soglia di Rischio CSR derivanti da quell'analisi di rischio che mancherebbe secondo il Consiglio Superiore e il Lo Presti).

En passant facciamo notare che paradossalmente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il Ministero paiono preferire le Concentrazioni Soglia di Rischio derivanti, appunto, da un'analisi di rischio, che di solito restituiscono obiettivi di bonifica meno restrittivi.

La questione, e c'erano arrivati - per dire quanto la questione è banalmente sbagliata- i semplici attivisti del Forum H2O in un comunicato stampa inviato immediatamente dopo la diffusione della lettera di Lo Presti del 18/05/2020, è che il Ministero dell'Ambiente e il Consiglio Superiore paiono ignorare addirittura la norma base delle bonifiche e, cioè, il D.lgs.152/2006 e l'esistenza delle Procedure semplificate di cui all'art.242bis del Decreto!

Infatti:

a) L'analisi di rischio non si fa sui rifiuti (in quanto il Titolo quinto del D.lgs.152/2006 riguarda solo terreni e acqua sotterranea come matrici da considerare nei procedimenti di bonifica);

b) sui terreni, se si va in procedura semplificata, si può:

- 1) "saltare" l'analisi di rischio andando direttamente alla bonifica;
- 2) accettare come obiettivo di bonifica le Concentrazioni Soglia di Contaminazione e non le CSR;
- 3) rimandare il Piano di Caratterizzazione alla fine dell'intervento (comma 3).

La cosa è talmente nota che, giusto per dimostrare la rilevanza dell'errore che qualsiasi esperto di bonifiche (ed eventuali avvocati coinvolti in ricorsi e denunce) rivelerebbe, basta mettere digitare le parole "procedura semplificata" "bonifica" e "analisi di rischio" nel motore di ricerca google per far comparire siti specializzati che spiegano in due parole tutto ciò.

Ma vi è ancora di più!

Seppur facilmente desumibile come detto leggi alla mano, lo spiegava anche l'ARTA nella nota tecnica con prescrizioni emesso sul progetto in questione del Commissario Delegato rilasciata con Prot.5882 11/08/2015 e inviata...al Ministero dell'Ambiente (allora il dirigente era il Dr. Pernice), cosa che ai fini dei futuri contenziosi a nostro avviso potrebbe essere assai rilevante!

Dubitiamo che un Commissario di Governo, l'ARTA e ben due direttori del settore bonifiche del Ministero dell'Ambiente, nonché un ente certificatore Accredia (come vedremo in seguito), siano incorsi ,molti di loro prima dell'indizione della gara e, quindi, in condizione di intervenire per tempo fermandola, in un errore di così grandi proporzioni. Oppure, più semplicemente, l'esistenza delle procedure semplificate previste dall'art.242bis del



D.lgs.152/2006 elimina in radice questo problema e Distaso-Lo Presti non lo vogliono ammettere per motivi ignoti ?

In primis l'obiettivo di bonifica è stato individuato dal Commissario Delegato, senza ricorrere all'Analisi di Rischio sanitario-ambientale (AdR) sito specifica, prevista dalla procedura ordinaria di cui all' Art. 242 del D.Lgs. 152/06, nei valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo (CSC) per l'uso industriale/commerciale di cui alla tab.1 colonna B.

La scelta di conseguire le CSC per il terreno senza effettuare l'AdR è prevista dalla procedura semplificata di cui all' Art. 242bis del D.Lgs. 152/06, la quale nasce con l'intento di rendere più rapidi i tempi di esecuzione delle bonifiche e dei controlli attuati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, senza diminuire la protezione per l'ambiente e l'uomo.

In ogni caso, il testo unico obbliga l'autore degli interventi di Bonifica ad effettuare una valutazione di eventuali rischi sanitari derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda ed ad adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

Pertanto contestualmente alla realizzazione del Progetto devono essere attuati gli interventi di contenimento della contaminazione della falda, da mettere in atto in via transitoria e fino al completamento della bonifica, al fine di evitare la diffusione della contaminazione. Inoltre dovrebbero essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate.

Al fine dell'inquadramento nella normativa nazionale, si ricorda che la procedura semplificata prevede che solo ad ultimazione degli interventi di bonifica l'interessato presenti un piano di caratterizzazione per verificare il conseguimento delle CSC della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Inoltre l'esecuzione di tale piano dovrebbe essere effettuata in contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede alla verifica e validazione dei relativi dati, del campionamento di collaudo finale. Infine, si evidenzia che i costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico del soggetto che effettua la bonifica.

Tra l'altro il fatto che il comma 3 dell'art.242bis preveda espressamente che la caratterizzazione si faccia alla fine dell'intervento risolve anche qualsiasi criticità relativa ai dati, che per il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici sarebbero troppo risalenti a ritroso nel tempo, nonché la questione dei lavori "a misura" che avrebbe richiesto un piano di caratterizzazione anticipato in contrasto proprio con quanto previsto dal comma 3 dell'Artr.242bis!

Singolare che una criticità possa derivare dal rispetto di una norma che cerca di velocizzare le bonifiche.

Per completare la disamina su questo aspetto, rimarrebbe la questione della gestione dell'acqua di falda (a tal proposito il comma 5 dell'art.242bis così recita: "*Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.*").

Intanto si deve ricordare che al momento dell'avvio della procedura di gara i terreni erano di proprietà della ditta Solvay. Infatti nello stesso progetto si demandava a Solvay l'adozione delle misure di prevenzione.

Ebbene, il parere dell'ARTA è la dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, del fatto che un progetto può essere tranquillamente adeguato/integrato oppure attuato con le prescrizioni, come accade in simili casi quasi sempre.

Infatti l'ARTA, per la questione della falda, impone la prescrizione, come è evidente nell'estratto sopra riportato, di intervenire sulla falda "*contestualmente alla realizzazione del progetto*".

Ma vi è ancora di più!



I due dirigenti ministeriali e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici paiono ignorare che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2007 n.3614 (G.U.238 del 12/10/2007) all'art.3 dispone che il Commissario possa derogare proprio alle norme relative alla bonifiche tra cui l'art.242 del D.lgs.152/2006 che dispone l'analisi di rischio! Riportiamo qui sotto l'estratto dell'OPCM.

Art. 3.

1. *Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3504/2006, alle seguenti disposizioni normative: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, tabella 3 dell'allegato 5 relativamente ai parametri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e articoli 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278 e 281;*

Come detto, il Commissario aveva comunque scelto di applicare il D.lgs.152/2006.

Validazione da parte di società specializzata

Si evidenzia che il progetto è stato validato da società specializzata ITALSOCOTEC SPA accreditata ACCREDIA con il documento N° C358-000-RF-0001-0 del 16/11/2015 che ne ha sancito espressamente ed esplicitamente la rispondenza alle norme .

LA QUESTIONE DELLA CONTABILITÀ SPECIALE E DEI 45 MILIONI DI EURO

L'Ordinanza della Protezione Civile n.365/2016, in particolare l'Art.1 comma 5, così recita "*Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, il Dirigente di cui al comma 2 e' autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3911, fino al 30 giugno 2018, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi.*"

Già nella nota del dicembre 2018 la Distaso rilevava in un passaggio l'esistenza di **seri problemi derivanti da un'omissione del Ministero dell'Ambiente** rispetto alla relazione da consegnare entro il 30 giugno 2018.

Scriva la Distaso:



Il predetto Dirigente, ai sensi del successivo comma 7, alla scadenza del termine di cui al precedente comma 5, vale a dire al 30 giugno 2018, sarebbe stato tenuto a inviare al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero dell'Ambiente una relazione conclusiva afferente le attività poste in essere. A quanto risulta dalla documentazione acquisita, tuttavia, tale attività risulterebbe essere stata omessa, anche a cagione della circostanza che, in data 12 febbraio 2018, vale a dire cinque giorni dopo aver disposto l'aggiudicazione definitiva a favore di Dec Deme, il Dirigente della Divisione III rassegnava le proprie dimissioni.

La circostanza è rilevante sol che si consideri che, ai sensi del comma 5 dell'art.1, per l'espletamento delle iniziative necessarie a garantire l'adempimento dell'Ordinanza, il Dirigente era stato autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n.3911 salvo proroga, che non risulta essere intervenuta.

Ne deriva che, ad oggi, in primo luogo si dubita che il Dirigente della III possa avere titolo a divenire, anche solo ai fini della chiusura, il soggetto intestatario della predetta contabilità speciale, ad oggi non più movimentabile. Il che, peraltro, pone non pochi problemi, ove si volesse procedere alla stipula del contratto con Dec Deme, atteso che i fondi per le opere di bonifica che la Società dovrebbe andare a realizzare giacciono proprio sulla contabilità speciale.

La questione viene ripresa dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici nel suo parere:

- sh*
- Infine, viene fatta emergere una problematica connessa all'Ordinanza della Protezione Civile OPCDC 8 agosto 2016 n.365, per tramite della quale il

Dirigente della III Divisione era stato individuato quale soggetto responsabile a coordinare le attività di bonifica del sito in questione. Secondo tale Ordinanza il predetto Dirigente avrebbe dovuto inviare entro il **30 giugno 2018** una relazione conclusiva al Dipartimento di Protezione civile; tale attività conclusiva pare non sia mai stata espletata e per di più, in data **12 febbraio 2018**, cioè 5 giorni dopo l'aggiudicazione definitiva della gara, lo stesso Dirigente ha rassegnato le dimissioni.



Addirittura il Direttore Generale Lo Presti nella lettera del 18/05/2020 al Comune di Bussi, sostiene esplicitamente che questa problematica, di totale genesi ministeriale, rende non più movimentabili le risorse della contabilità speciale.

dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione dell'Ordinanza.

Per tramite del medesimo atto, il Dirigente era stato autorizzato a porre in essere, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, provvedendo alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento ai Soggetti ordinariamente competenti. (cfr. art.1 comma 2) Tali attività, in buona sostanza, si sono risolte nell'espletamento della Gara.

La circostanza è rilevante sol che si consideri che, ai sensi del comma 5 dell'art.1, per l'espletamento delle iniziative necessarie a garantire l'adempimento dell'Ordinanza, il Dirigente era stato autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n.3911 salvo proroga, mai intervenuta e per gli effetti non più movimentabili. Il che, peraltro, al netto delle carenze progettuali che non rendevano approvabile il progetto così come presentato dall'aggiudicatario, poneva ulteriori problemi nell'ottica della stipula del contratto con Dec Deme, atteso che i fondi per le opere di bonifica che la Società avrebbe dovuto realizzare giacevano proprio sulla contabilità speciale.

Raramente abbiamo trovato un'ammissione di responsabilità così palese da parte di strutture pubbliche, che potenzialmente potrebbe avere effetti devastanti in caso di contenzioso con l'aggiudicatario o altri soggetti.

Infatti, è letteralmente stupefacente che sia la Distaso sia il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con quell'espressione relativa alla dirigente che si sarebbe dimessa dopo qualche giorno dall'aggiudicazione, paiono disconoscere l'esistenza di un caposaldo della Pubblica Amministrazione e, cioè, la cosiddetta **continuità amministrativa** che qualsiasi ente pubblico è chiamato a rispettare. Principio che ovviamente non può certo essere trasformato come esimente rispetto ad obblighi di legge, quasi che il Ministero dopo le dimissioni del dirigente pro-tempore sia stato chiuso per 4 mesi!

Le funzioni relative all'OPCM e, quindi, il dovere di relazionare per tempo entro il 30 giugno 2018 spettavano dunque ovviamente al dirigente pro-tempore del Ministero che ha avuto l'incarico tra il 13 febbraio 2018 e il 30 giugno 2018, come riteniamo sia facilmente dimostrabile. Scambiare poi questa vicenda con una potenziale motivazione per la revoca di un appalto la dice lunga sul livello di rischio a cui si espone il paese rispetto a gravi contenziosi. Tra l'altro a noi risulta che l'Ing. D'Aprile abbia definito regolarmente il rendiconto 2017 con il MEF il 16/01/2018.

A tal proposito non possiamo non notare che il Lo Presti nella lettera al Comune di Bussi in cui annuncia che si procederà a notificare l'avvio della procedura di revoca alla società aggiudicataria (previa notifica "in corso" alla Società Dec Deme in base alla procedura di cui agli Artt.7 e 8 della Legge 241/1990) **afferma che la contabilità speciale è stata chiusa e i fondi trasferiti al Ministero dell'Economia.**

Orbene, il procedimento di revoca ovviamente deve essere avviato con comunicazione ai soggetti interessati che devono poter partecipare, ad esempio con controdeduzioni che vanno esaminate senza pregiudizio dalla pubblica amministrazione che, magari, potrebbe cambiare decisione rispetto alla determinazione iniziale a seguito di spiegazioni convincenti da parte di uno degli interessati.



Invece, aver rimandato indietro le somme rende evidente un pregiudizio nel soggetto che dovrebbe esaminare il procedimento che, quindi, diverrebbe una sorta di passaggio esclusivamente formale e non sostanziale. A nostro avviso si tratta di un ulteriore elemento che metterebbe in difficoltà lo Stato davanti ad un giudice chiamato a decidere su un simile contenzioso.

IL PARERE DELL'AVVOCATURA E IL RISCHIO CONTENZIOSI

Lo Presti nella sua nota al Comune di Bussi evidenzia che sono stati chiesti "due pareri all'Avvocatura che, con nota 23456 del 18 novembre 2019 **ha confermato l'opportunità di addivenire alla revoca ovvero all'annullamento dell'aggiudicazione**" (al termine della nota il parere risulta inviato agli enti in indirizzo come allegato alla stessa).

Intanto notiamo che a fronte di due richieste sia poi richiamato un unico parere. In ogni caso le parole usate da Lo Presti susciterebbero nell'immaginazione di un qualsiasi lettore l'esistenza di parere *tranchant e univoco* da parte dell'Avvocatura visto che stiamo parlando della revoca di una gara europea indetta 5 anni fa e dell'importo per l'aggiudicatario di 38 milioni di euro (45 complessivamente con le altre somme a disposizione), con contratto non ancora sottoscritto dopo due anni dall'aggiudicazione definitiva.

Essendo noi metodici "lettori di carte" lo abbiamo trovato non senza difficoltà. Lo riportiamo integralmente considerato che consta di una sola pagina.

in ante. STA. REGISTRO UFFICIALE. INGRESSO Prot. 0023456-18-11-2019
PEC URGENTE A VISTA


Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma

Roma,
Partenza N.

Tipo Affare CS 41905-18 Sez. II
Avv. Di Leo

Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i dati sopra riportati

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Rif. nota prot. 14216/2019
PEC: dgsta@pec.minambiente.it

Oggetto: procedura di gara relativa agli interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree industriali di Bussi sul tirino - parere

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, si osserva quanto segue.
Codesta Amministrazione evidenzia l'esistenza di diverse criticità nella procedura di gara in oggetto, anche a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con nota prot. 605 del 24.01.2019; riferisce inoltre che non è stato ancora stipulato il contratto con l'aggiudicatario definitivo.
Risulta altresì che solo dopo l'aggiudicazione definitiva è stato individuato il responsabile dell'inquinamento.
In tale contesto, sembrerebbe che la stipula del contratto con l'attuale aggiudicatario potrebbe rilevarsi pregiudizievole per codesta Amministrazione, sia in quanto non sembrerebbe soddisfare le esigenze di bonifica del sito; sia in quanto risulterebbe estremamente difficoltoso il recupero delle somme nei confronti del responsabile medesimo.
Si potrebbe allora valutare, la possibilità di revocare la gara sul presupposto dell'intervenuta individuazione del responsabile dell'inquinamento da parte della Provincia (con provvedimento a tutt'oggi valido ed efficace), tenuto per legge alla bonifica. Deve tuttavia rilevarsi come anche tale ultima soluzione non sia esente da rischi di contenzioso ad incerto esito.

L'Avvocato dello Stato incaricato
Genetov Di Leo

L'Avvocato Responsabile della Sezione
Manfredina Guida



Intanto non possiamo non notare che viene richiamato il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prendendolo evidentemente per buono acriticamente, anche nei passaggi giuridici che abbiamo dimostrato con tutta evidenza essere fallaci.

L'estensore avrebbe scritto le stesse considerazioni senza quel parere e con le evidenze che qui abbiamo riportato e che lo smentiscono su tutte le criticità rilevate?

Inoltre tutto si può dire di questo parere tranne che sia risolutore della vicenda, pieno com'è di condizionali e privo di riferimenti espliciti a leggi e sentenze pregresse su casi simili nonché ai documenti dell'appalto e della procedura di cui si tratta.

In ogni caso, nella frase finale riconosce l'esistenza "**di rischi di contenzioso ad incerto esito**" per la soluzione prospettata dal Ministero dell'Ambiente.

La revoca dunque espone lo Stato a potenziali risarcimenti milionari all'aggiudicatario a cui viene sottratto l'appalto. Peraltro, come evidenziato dalla Distaso in una delle note (quella di dicembre 2019 in cui diniegava l'accesso agli atti), tale contenzioso sarebbero addirittura già in atto.

Quindi, anche se i fondi per il SIN di Bussi dovessero essere recuperati dal Ministero dell'Economia dove sono stati rimandati indietro sciaguratamente dal Ministero dell'Ambiente, come prospettato dal sottosegretario all'Ambiente in una nota stampa, cosa su cui purtroppo nutriamo forti dubbi, rimarrebbero comunque *sub-iudice* per anni con il rischio di venire "falciati" per via delle cause.

Se, poi, passasse la logica che non si può andare "in danno" anticipando le somme pubbliche per poi riprenderle dal privato responsabile della contaminazione (come prevede tra l'altro la legge), come sostenuto improvvidamente ora per le discariche 2A e 2B, non essendoci aree contaminate direttamente dallo Stato nel SIN di Bussi ed essendo ormai individuato in Edison il responsabile della contaminazione su vaste porzioni del SIN, seguendo questa "logica" effettivamente non avrebbe senso mantenere i denari su Bussi. Per questo chi ragiona in questo modo (illogico) non può al contempo ritenere di poter anticipare queste somme per aree per le quali vi è un privato responsabile.

Stupefacente poi leggere l'ipotesi, formulata in una riga e scaturita forse dagli errati presupposti indicati dal Ministero e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che un appalto che imponeva **la completa e totale rimozione non solo dei rifiuti ma anche dei terreni contaminati sottostanti** possa "*non soddisfare le esigenze di bonifica*".

Uno zelo (su presupposti infondati) "commovente" per uno Stato che in 13 anni non è riuscito neanche a far mettere in sicurezza il sito di Bussi con i cancerogeni che fuoriescono in libertà. Aspettiamo con curiosità chiarimenti sull'esistenza di forme di bonifica più radicali e magari anche più costose che sicuramente i dirigenti del ministero Distaso e Lo Presti vorranno a questo punto imporre a Edison. Speriamo che tale "soluzione" non sia quella che un altro dirigente del Ministero aveva prospettato nel 2014, il meno costoso "*tombamento*" in loco dei rifiuti.

Sorprende anche il passaggio contenuto nel parere, anch'esso privo di qualsiasi riferimento esplicito all'ordinamento e alla giurisprudenza, sul fatto che sia "*estremamente difficoltoso*" accollare le spese a Edison, individuata come responsabile. L'Avvocatura sembra ignorare che il Commissario aveva recuperato senza tanti



problemi i soldi del *capping* della discarica Tremonti mandando alla società le relative fatture, commissario che non a caso aveva inserito nel decreto di indizione della gara n. 240 del 14.12.2015 che la stessa era indetta “ferma restando ogni doverosa azione di tutela erariale a garanzia del risarcimento del danno ambientale nei confronti del responsabile dell'inquinamento e comunque ogni azione volta ad ottenere, a termini di legge, il rimborso delle spese sostenute per i suddetti interventi di bonifica”.

Ci pare una forma di auto-censura preventiva infondata e inaccettabile da parte di uno Stato che deve imporre il rispetto delle norme, ancor più grave, anche in considerazione dell'esistenza di una causa civile intentata dallo Stato nei confronti di Edison per il risarcimento dei danni ambientali per la Val Pescara da 1,5 miliardi di euro.

ACCORDO DI PROGRAMMA - QUALE LEALTÀ ISTITUZIONALE?

La vicenda della gara e l'acquisto delle aree oggetto dell'intervento alla parte pubblica (comune di Bussi) costituiscono il cuore di un Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente, Regione Abruzzo (che ha stanziato 1,5 milioni di euro dopo la richiesta del Ministero di coprire una parte delle spese dell'appalto) e Comune.

Appare singolare che uno dei contraenti in maniera unilaterale e senza alcuna forma di coordinamento con gli altri firmatari, anzi, sviandoli con una dichiarazione del Ministro che confermava la volontà di dare seguito allo stesso, decida di fatto di intraprendere una strada completamente diversa che concretamente svuota del tutto l'accordo di programma stesso, ponendo gravi problemi alle altre parti. Basti pensare alla somma immobilizzata per due anni dalla Regione Abruzzo, che avrebbe potuto essere spesa per una della tante altre emergenze regionali.

QUALE "INTERESSE PUBBLICO" SOTTESO ALLA REVOCA?

Esprimiamo, infine, forti dubbi sulla sussistenza effettiva dell'interesse pubblico alla revoca.

Premettiamo che non abbiamo capito, visto il tenore a nostro avviso confusionario delle varie note ministeriali in nostro possesso, quale sia il vero motivo alla base di un procedimento di revoca:

- se gli errori tecnici che sarebbero insiti nel progetto quindi addebitabili anche all'aggiudicatario;
- oppure se tale provvedimento verrà motivato con un motivo connesso all'interesse pubblico generale.

Il primo caso lo abbiamo commentato a sufficienza e appare inesistente, stante almeno alle informazioni in nostro possesso (se ci sono argomenti diversi e gravi, essi non sono stati trattati nelle note della Distaso e di Lo Presti che sono state divulgate). Nel secondo caso, invece, riteniamo che l'interesse pubblico sia proprio nel procedere con le attività avviate dal Commissario di Governo!

Infatti la prosecuzione della gara consente di attuare:

- 1)**le norme approvate dal Parlamento (2011 e 2016) e le stesse Ordinanze di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio che accertano l'esistenza di un'urgenza nel procedere al disinquinamento;
- 2)**lo stesso Commissario, come ricordato, ha adottato la procedura semplificata per la bonifica con rimozione totale dei materiali, procedura introdotta dal Parlamento, proprio per velocizzare le operazioni di riqualificazione del territorio nazionale;



3)le norme e lo stesso bando di gara prevedono di rivalersi sul responsabile della contaminazione una volta individuato e, in questo caso, abbiamo di fronte una multinazionale assolutamente solvibile. La procedura di gara è stata avviata in un momento in cui il responsabile non si conosceva portando all'individuazione del progetto da realizzare vista la condizione di campo così grave sotto l'aspetto ambientale, potenzialmente negativa anche sotto l'aspetto sanitario. Non crediamo che la Edison possa sostenere che lo Stato dovesse rimanere inerte davanti a tale condizione. Inoltre questa procedura, a nostro avviso non solo legittima ma anche doverosa, ha portato ad una serie di adempimenti e all'instaurarsi di diritti consolidati in capo a vari soggetti che potrebbero subire conseguenze negative dalla mancata esecuzione della procedura avviata;

4)gli stessi contenuti tecnici del progetto, con l'allontanamento completo di rifiuti e terreni contaminati, costituiscono la scelta più conservativa possibile in termini di riqualificazione dell'area e restituzione agli usi legittimi;

5)la proprietà del sito, divenuta pubblica a seguito di un accordo di programma sottoscritto e voluto dal Ministero proprio per far andare avanti la gara (peraltro superando anche dubbi che il Forum H2O aveva espresso), determina l'interesse a procedere nella maniera più celere alla rimozione del materiale prevista dal progetto;

6)lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ammette l'urgenza di procedere con il disinquinamento.

7)nel frattempo la condizione ambientale del sito, ogni minuto che passa, peggiora come accertato dall'ARTA e sussistono, come rilevato anche dall'Istituto Superiore di Sanità per ragioni connesse alla sanità pubblica, problematiche tali da dover essere risolte con estrema urgenza;

8)lo stesso Ministro dell'Ambiente aveva ammesso la necessità di avviare celermente i lavori, tanto da annunciare pubblicamente l'inizio degli stessi "entro una settimana".

Invece la revoca della gara:

a)ritarda certamente la bonifica in quanto Edison può riavviare daccapo tutta la procedura ripartendo addirittura dalle analisi (Piano di caratterizzazione). Se guardiamo la procedura della Tremonti, dove è avvenuto più o meno lo stesso, con la società che ha voluto rifare la caratterizzazione già fatta dal Commissario, solo per questa fase si è impiegato oltre un anno;

b)se Edison non intende procedere con la procedura semplificata, l'analisi di rischio potrebbe comportare l'accettazione di obiettivi di bonifica meno restrittivi restituendo al pubblico un'area con concentrazioni di contaminanti più alti rispetto a quelli risultanti dal progetto del Commissario delegato;

c)Edison potrebbe decidere paradossalmente di lasciare i materiali lì, come ha già provato a fare nel primo progetto della discarica Tremonti nonostante quella fosse addirittura una discarica abusiva. In tal caso un progetto del genere dovrebbe fare pure la procedura di V.I.A. con la relativa tempistica;

d)in generale, la valutazione e approvazione di un nuovo progetto, sulla base dei tempi che il Ministero dimostra ogni giorno di impiegare nella definizione dei procedimenti nonché a pretendere l'esecuzione effettiva degli stessi (il caso della Tremonti è paradigmatico visto che il progetto è stato approvato con decreto ad agosto 2018 ma i lavori di allontanamento dei rifiuti non paiono ancora partiti), porterebbe a ritardare di diversi anni l'attivazione di iniziative concrete di bonifica delle discariche 2A e 2B (noi stimiamo almeno in 5-6 anni a voler essere buoni);

e)in ogni caso il contenzioso è assicurato, sia con la società aggiudicataria sia con eventuali altri interessati. Tale contenzioso può sfociare senz'altro in indennizzi e risarcimenti milionari.



Pertanto è veramente desolante anche solo pensare di poter confrontare le due opzioni visto che la seconda è assolutamente peggiorativa sotto tutti gli aspetti, scambiando il certo per l'incerto.

CONCLUSIONI

Vista la gravità della situazione sotto molteplici aspetti, in assenza di ulteriori elementi che a noi potrebbero sfuggire non essendo citati nelle note finora diffuse (e non avendo potuto accedere agli atti), dichiarando il nostro interesse ad essere coinvolti in tutti i procedimenti che riguardano il SIN di Bussi essendo stati finora parte attiva (con invito alle conferenze dei servizi da parte dello stesso Ministero per il Forum H2O), chiediamo di:

- 1) rivedere i pareri rilasciati in considerazione delle evidenze sopra descritte;
- 2) attivare una verifica interna presso i due ministeri coinvolti per valutare l'operato dei propri dirigenti e funzionari e prendere adeguati provvedimenti;
- 3) interrompere qualsiasi azione volta a revocare la gara dando esecuzione immediato all'avvio dei lavori come peraltro prospettato dallo stesso Ministro dell'Ambiente ormai oltre un anno fa.

Ci riserviamo ulteriori azioni volte a tutelare i nostri interessi. Questa nota è coordinata con quanto comunicato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese avendo le due associazioni seguito i diversi procedimenti. Siamo a disposizione per fornire tutta la documentazione citata.

Il referente per la campagna
Augusto De Sanctis

P.S.: ieri l'Ansa ha annunciato l'avvio ufficiale della procedura di revoca da parte del Ministero. Nella mattina di oggi è arrivata una nuova nota della Distaso per l'accesso agli atti della SOA. La dirigente ribadisce di non essere in possesso della documentazione di gara. Ogni ulteriore commento è superfluo.

